



## **Titolo**

Illecito sportivo - adozione di atti orientati alla realizzazione della frode sportiva – sufficienza – ratio - ulteriori attività con cui altri soggetti contribuiscono fattivamente al tentativo di realizzare l'alterazione fraudolenta della competizione calcistica – sono punibili

## **Descrizione**

La struttura dell'illecito sportivo considera integrata la fattispecie già quando le condotte dei responsabili consistono nell'adozione di atti orientati alla realizzazione della frode sportiva. Questa scelta del legislatore federale, visibilmente finalizzata all'esigenza di reprimere con fermezza comportamenti dolosi di estrema gravità, intende anticipare e allargare l'area della punibilità delle condotte vietate. Non può certo determinare la sottrazione dalla sanzione di ulteriori attività con cui altri soggetti contribuiscono fattivamente al tentativo di realizzare l'alterazione fraudolenta della competizione calcistica. Detta impostazione, del resto, risulta pienamente coerente con gli approdi ermeneutici cui è pervenuta la giurisprudenza penale in ordine all'accertamento della responsabilità per la commissione di reati associativi o a struttura concorsuale.

## **Stagione Sportiva**

2020-2021

## **Numero**

n. 77/CFA/2020-2021/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Lipari

## **Riferimenti normativi**

art. 30 CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DISPOSITIVO N. 077 CFA del 19 febbraio 2021 (U.S. SALERNITANA 1919 S.r.l./LNPB)**